

# Rapporto di maggioranza

numero

**5871 R1**

data

28 novembre 2007

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 9 gennaio 2007 riguardante la modifica dell'art. 8 lett. a) della Legge sull'avvocatura concernente il titolo di studio per l'ammissione all'esame di capacità**

Il messaggio in rassegna, spiegando compiutamente i motivi per i quali si rende necessario il cambiamento, propone di modificare l'art. 8 lett. a) della legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 nel senso che, per poter essere ammesso all'esame di capacità, il praticante giurista debba aver cumulativamente ottenuto sia il bachelor che il master in diritto.

Questa pretesa va oltre alle condizioni minime previste dalla legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), che, all'art. 7 sancisce:

### **Art. 7 Condizioni di formazione**

<sup>1</sup>Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente. I Cantoni possono rilasciare la patente soltanto alle seguenti condizioni:

- a. studi in giurisprudenza conclusi con l'ottenimento di una licenza o di un diploma di *master* conferiti da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;
- b. un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

<sup>2</sup>I Cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale possono riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di *master* ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

<sup>3</sup>Il diploma di *bachelor* in giurisprudenza è sufficiente per l'ammissione al praticantato.

Anzi, v'è altresì da chiedersi se il "soltanto" di cui al cpv. 1 non sia da leggersi in chiave imperativa, visto che è stato espressamente voluto dalle Camere federali.

A livello federale dunque per poter essere ammessi all'esame di capacità è sufficiente conseguire il master in diritto. Questo perché per poter essere ammessi agli esami che permettono di ottenere il master, il candidato deve in ogni caso dar prova, nel caso avesse precedentemente ottenuto il bachelor in un'altra materia, di aver recuperato le proprie lacune. Non bisogna infatti dimenticare che il sistema di Bologna si basa sul principio dei cosiddetti crediti. La frequenza ad un determinato corso universitario permette di ottenere un preciso credito, stabilito precedentemente. Ad esempio, il corso di diritto costituzionale all'Università di Ginevra permette di ottenere 10 crediti. Così facendo, chi ottiene il

bachelor in diritto (B. iur.) può evidentemente iscriversi agli esami per ottenere il master (in diritto) senza particolari problemi, avendo seguito l'iter formativo nella materia scelta dall'inizio. Chi invece, durante il proprio ciclo di studi ha conseguito un bachelor per esempio in medicina e vuole studiare diritto, dovrà ricominciare daccapo e conseguire un bachelor in diritto in 3 anni, mancando ogni affinità. Se vi è una qualche affinità maggiore, si procede con i crediti riconosciuti. Ad esempio chi ha un bachelor in storia e decide di studiare diritto dovrà conseguire in ogni caso un B. iur., ma beneficiando di qualche credito, quindi in meno di 3 anni. In caso di affinità maggiore vige di regola il passaggio diretto al master da un bachelor, tuttavia con debiti di studio. Ad esempio l'Università di San Gallo può prescrivere che ai suoi master di carattere giuridico può accedere senza debiti chi ha il B. iur. di San Gallo e di Berna e chi ha il B. oec. di San Gallo, mentre chi ha il B. rer. pol. di Berna ha un debito da recuperare equivalente a circa un semestre e se ha il B. oec. di Berna un debito equivalente a un anno di studio. Per ottenere il master in diritto, anziché due anni, lo studente dovrà studiarne 2.5, rispettivamente 3, pur tuttavia senza dover conseguire un altro bachelor.

Ne viene dunque che non è come si scrive nel messaggio e ribadito nel rapporto di minoranza che chi ottiene un master in diritto senza avere il bachelor nella stessa materia abbia una formazione giuridica solo parziale e sostanzialmente inadeguata alle esigenze poste dalla professione. Considerato che una Università non rilascia un titolo di master alla leggera, chi l'ottiene è perché al termine del proprio ciclo di studi ha ottenuto la necessaria e sufficiente istruzione e, soprattutto, vi è chi ha verificato il grado di preparazione dello studente.

Non bisogna inoltre dimenticare che il nostro Cantone, sempre all'articolo di legge in questione (lett. b)), impone (cumulativamente agli altri requisiti prescritti) il compimento di un periodo di pratica biennale, il che dovrebbe permettere, a non averne dubbi, di raggiungere le conoscenze necessarie per svolgere la professione autonomamente e con piena cognizione di causa.

Mal si capisce inoltre perché il Cantone Ticino dovrebbe essere l'eccezione che conferma la regola, introducendo una norma più restrittiva di quella federale, quando, e soprattutto, altri cantoni, anche a noi vicini, non lo fanno. Si pensi solo al Cantone Grigioni, dove per poter essere iscritti all'esame di capacità basta il master in diritto. Potrebbe accadere che lo studente ticinese, con bachelor in economia e master in diritto si veda negato l'accesso all'esame di capacità, mentre che il suo collega di San Vittore possa iscriversi all'esame per ottenere il certificato di capacità. O, peggio ancora, lo stesso studente ticinese di cui sopra si iscriva agli esami grigionesi, ottenga il certificato e poi si iscriva nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Nessuno potrebbe impedirglielo proprio in virtù della LLCA e la restrittiva norma cantonale sarebbe facilmente elusa.

Senza poi dimenticare che il fatto di avere una doppia formazione non debba necessariamente essere visto come un difetto, anzi. L'avvocato con una formazione economica ha sicuramente un valore aggiunto rispetto ad un avvocato con un'unica formazione in diritto. Permettere a chi consegue un bachelor in economia e il master in diritto (ovverosia che ha studiato almeno un anno in più rispetto a chi consegue bachelor e master in diritto) di poter divenire avvocato va sicuramente a vantaggio della clientela e non contro le sacrosante esigenze di protezione della stessa.

La maggioranza della scrivente commissione è perciò dell'avviso che il Cantone Ticino si debba allineare con la maggioranza degli altri cantoni e con la legislazione federale, ponendo quale unica condizione per poter accedere all'esame di capacità quella di aver

conseguito un master in diritto. Ciò tuttavia non si vuole misconoscere il problema sollevato dal Tribunale d'appello, che è reale ma va risolto inevitabilmente distinguendo quali master sono da considerare preparatori alla professione di avvocato e quali no.

Per semplicità legislativa e per coerenza con il sistema universitario europeo si dovrà pertanto prescrivere unicamente "il master in giurisprudenza", precisando nel commento che spetta al Tribunale d'appello definire, eventualmente tramite una lista pubblicata e costantemente aggiornata, quali master rientrano in questa categoria.

A scanso di equivoci occorre altresì precisare che l'agevolazione permessa dall'art. 7 cpv. 3 LLCA, ovverosia di permettere l'ammissione anticipata alla pratica a chi ha ottenuto il bachelor in diritto è riservata unicamente a chi ha studiato diritto. Chi consegue un bachelor in un'altra materia e decide di ottenere un master in diritto, per potersi iscrivere alla pratica dovrà evidentemente attendere di conseguire il master.

Per i predetti motivi la maggioranza della Commissione della legislazione propone di accogliere l'allegato disegno di legge che prevede la modifica dell'art. 8 lett. a) nel senso di prescrivere quale unica condizione per potersi iscrivere agli esami di capacità quella di aver ottenuto il master in diritto conformemente all'art. 7 lett. a) LLCA.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Nicola Brivio, relatore

Bergonzoli - Carobbio - Colombo - Dominé -

Ducry - Ghisletta D. - Gianoni - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Martignoni - Pantani -

Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'avvocatura del 16 settembre 2002; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 9 gennaio 2007 n. 5871 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 28 novembre 2007 n. 5871 R1 della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 è modificata come segue:

#### **Art. 8 lett. a)**

- a) è in possesso di una licenza o di un master, ottenuti dopo studi in giurisprudenza, rilasciati da un'università svizzera, oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato cui la Svizzera è vincolata da un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi.  
È parimenti riconosciuto il diploma estero equivalente alla licenza o al master ottenuto dopo studi in giurisprudenza in lingua italiana.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.